

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MANES APS

Articolo 1 (Denominazione, sede, durata e natura)

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche l'Associazione di promozione sociale e denominata "ASSOCIAZIONE MANES APS", d'ora in avanti chiamata ASSOCIAZIONE.

2. L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale, potrà svolgere le proprie attività anche in ambito internazionale all'estero, nei limiti concessi dal D.Lgs.n.460/1997 e dalla normativa di riferimento, anche mediante l'istituzione di propri Uffici di rappresentanza all'estero.

3. Ha sede fiscale e legale in in Via Cossuzio Menelao n°9, 00124 Roma, una sede operativa in Piazza d'Italia n°28, 07100 Sassari (SS). Potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

4. L'Associazione non ha limiti di durata.

5. L'Associazione è completamente indipendente, aconfessionale e apartitica e svolge attività di utilità e solidarietà sociale.

6. L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa che verranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. Salvo prestazioni di carattere erogativo soltanto nei confronti di ONLUS, di altri Enti pubblici, nonché di altri Enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente e direttamente nei settori previsti dall'art.10 comma 1 lett.a) del D.Lgs.n.460/1997 o sia imposta dalla legge.

7. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS".

Articolo 1 BIS (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 1 Ter (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 1 Quater (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 2 (Scopo)

1. L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative, culturali e di sostegno al welfare aziendale. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione intende divulgare, in tutte le sedi, una cultura del rispetto verso l'essere umano di qualsiasi razza, età, sesso, estrazione sociale, promuovendo il principio dell'inclusione sociale, partendo dai bisogni presenti sul territorio in particolare:

- A) Inclusione scolastica, combattendo l'abbandono e la dispersione scolastica, ponendo attenzione ai bambini di strada, diversamente abili, con disturbi dell'apprendimento o

psichici. Prevenzione primaria attraverso l'implementazione di sperimentazioni pedagogiche.

B) Inclusione delle fasce più deboli come: anziani e portatori di handicap. L'associazione trova fonte di ispirazione specialmente nelle esperienze di: Community Education, la Pedagogia dei Talenti, i Maestri di Strada, l'Asilo nel Bosco, l'educazione permanente, l'Autoeducazione dell'adulto, lo sviluppo delle comunità, la sperimentazione pedagogica ed educativa, pedagogie attive, education for sustainability.

3. L'associazione trova validi strumenti per perseguire i suoi scopi anche nelle varie forme di: arte, artigianato, cure naturali, divulgazione scientifica, di rispetto dell'ambiente come: la bio-edilizia, pratiche ecologiche.

Articolo 3 (Attività primarie)

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative, della non discriminazione per sesso, razza, o credo religioso, delle pari opportunità tra donne e uomini, la gratuità delle cariche sociali .nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l'Associazione si propone di promuovere e svolgere le seguenti attività primarie ed essenziali e tutte le attività direttamente connesse:
 - a) Gestire nidi, ludoteche, biblioteche, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie la cui direzione pedagogica si ispiri all'Outdoor Education, Pedagogia dei Talenti, Pedagogie Attive, Community Education;
 - b) Attività di integrazione e sostegno a tutte le persone in particolare ai bambini, anziani, disabili
 - c) Attività di integrazione e sostegno a tutte le persone in particolare ai bambini, anziani, disabili.
 - d) Attività utili alla diffusione, all'approfondimento ed alla realizzazione di una cultura a favore del bambino ed ogni iniziativa atta a sviluppare una coscienza di rispetto verso l'essere umano di qualsiasi razza, sesso, età, ed estrazione sociale. Promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale, l'inserimento nel proprio

contesto sociale e nel mondo del lavoro e attraverso il percorso educativo “presa in carico”;

- e) Istituire seminari di studio, conferenze, convegni, corsi artistici ed artistici-terapeutici; corsi di formazione e aggiornamento di personale docente ed educativo;
- f) Attività di divulgazione scientifica;
- g) Promozione ed espressione culturale nel campo dei mestieri e delle arti musicali, plastiche, del movimento, ed educative, organizzate in proprio ma anche all'interno di strutture esterne in collaborazione con altri enti o associazioni;
- h) Costituire servizi rivolti agli anziani e alla comunità che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale e di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- i) Produzione, pubblicazione e diffusione di riviste, libri e materiale didattico ed audiovisivo di carattere pedagogico ed artistico;
- j) Attività ricreative promosse ed organizzate dalle famiglie nelle sedi della Associazione;
- k) Attività divulgative sulla medicina, sull'agricoltura biologica e biodinamica, sulla difesa e salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico, sulla finanza etica, sul consumo critico e consapevole anche attraverso l'apertura e la gestione di spazi sociali ed informativi;
- l) Sostenere attività di welfare aziendale
- m) Fondazione e cura di una libera accademia dove tutte queste attività, discipline ed arti possono confluire;
- n) L'Associazione potrà svolgere e qualsiasi altra attività principale e accessorie che si considerano fondamentali e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni
- o) Partecipare a bandi, stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con enti pubblici sia nazionali che europei ed anche con enti privati senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse sociale per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo;

Articolo 4 (Attività strumentali, accessorie e connesse)

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, in via accessoria e strumentale al

perseguimento dei propri fini istituzionali, attività di commercializzazione nonché ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. L'Associazione può costituire e/o partecipare a strutture economiche /produttive di carattere imprenditoriale strumentali al raggiungimento delle proprie finalità.
3. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore,- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

1

Articolo 5 (Mezzi finanziari e patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) Dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - b) Dai contributi di organismi e istituzioni pubbliche e private sia nazionali che extra-nazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - c) Da eventuali erogazioni, eredità, donazioni e lasciti effettuati da soci o da terzi;
 - d) Da entrate derivanti iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.
 - e) Da qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

Articolo 6 (Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) L'organo di Controllo
 - d) Il Revisore Contabile

Articolo 7 (L'Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria e, tutte le delibere, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o vi sia la richiesta di due membri del Consiglio Direttivo ovvero di un decimo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, inviata tramite lettera o posta elettronica a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza della prima e della seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
4. Possono intervenire all'Assemblea dei soci, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto. Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti ammessi come soci dell'Associazione hanno diritto ad un solo voto e si devono far rappresentare attraverso un loro rappresentante.
5. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro socio con diritto di voto sia all'Assemblea dei soci ordinaria che straordinaria. Ogni socio non può avere più di una delega.
6. L'Assemblea dei soci, in sede ordinaria, delibera sulle direttive e sugli indirizzi generali dell'Associazione ed in particolare:
 - a) Sull'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e conclusivo di ogni anno sociale proposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) Sulla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) Sull'approvazione dell'eventuale regolamento interno dell'Associazione proposto dal Consiglio Direttivo;

d) Su ogni altra delibera ed argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

7. L'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria è presieduta: dal Presidente del consiglio Direttivo, in caso di impedimento dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo, in caso di impedimento anche del Vicepresidente del Consiglio Direttivo da un socio nominato dall'assemblea, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante.

8. L'Assemblea dei soci Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, con la maggioranza semplice dei soci votanti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

9. L'Assemblea dei soci , in sede straordinaria, delibera:

- a) Sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- b) Sulle proposte di modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- c) Sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;
- d) Su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

10. Per la modificazione dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, per la trasformazione, fusione, scioglimento, nomina liquidatori, sarà validamente costituita, in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza della metà più uno dei soci. In terza convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti in regola con i pagamenti delle quote sociali delibererà a maggioranza semplice dei soci votanti.

11. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. Tra la seconda e la terza deve intercorrere almeno un giorno.

12. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci e depositati presso la sede dell'Associazione, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per dieci giorni, dopo l'approvazione, nella sede dell'Associazione.

Articolo 8 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni sociali. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, ivi compreso il Presidente dell'Associazione. I membri ed il Presidente dell'Associazione saranno nominati, in sede di prima costituzione, nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea ordinaria dei soci.
2. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo può cooptare membri del consiglio purché il numero dei membri del consiglio non superino il numero di sette . In caso di decesso o dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, verrà sostituito dal primo non eletto dell'ultima votazione e, in mancanza di essi, il Consiglio coopterà un membro in sostituzione del membro mancante. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermare nella carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora il numero dei membri del Consiglio Direttivo scendesse sotto i tre componenti o si dimettesse il presidente, questo si intenderà decaduto. In questo caso, il Presidente rimarrà in carica e dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta, affinché si provveda alle nuove elezioni, dovrà curare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e ne manterrà la rappresentanza legale fino all'elezione del nuovo Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, il Vicepresidente, il segretario, il Tesoriere.
4. Un membro del consiglio può assumere più di una funzione.
5. Il Consiglio Direttivo è incaricato della gestione dell'Associazione nel quadro degli scopi statutari e nomina fra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; il Consiglio potrà affidare compiti specifici ai propri membri ovvero ad altri soci ordinari.
6. I membri del Consiglio non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.
7. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni sociali e sono rieleggibili.

8. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- a) Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- b) Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- c) Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- d) La redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- e) La predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- f) La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) La fissazione delle quote sociali;
- h) La facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- i) la redazione dei regolamenti amministrativi interni e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- j) La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- k) Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

9. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o due membri del Consiglio Direttivo lo riterrà necessario per il miglior funzionamento dell'Associazione.

10. Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate attraverso la posta elettronica da recapitare almeno dieci giorni prima della data della riunione a tutti i membri del Consiglio Direttivo; tale avviso deve contenere la data, l'orario, il luogo della seduta e l'elenco delle materie da trattare.

11. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti, compresi tra essi il Presidente. Di

ogni riunione verrà steso verbale sull'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo. Il verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, successivamente, depositato presso la sede dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 9 (Il presidente)

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione. Egli è nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci ed ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, per ogni stato e grado di giurisdizione. Il Presidente è responsabile dell'amministrazione e della conduzione economica dell'Associazione; propone all'Assemblea dei soci, in armonia con il Consiglio Direttivo, nonché su segnalazione da parte dei suoi soci, le linee programmatiche delle attività che l'Associazione intende promuovere. In particolare ha l'incarico di coordinare e dirigere i programmi e le attività promosse dall'Associazione, di mantenere i contatti con enti pubblici e privati, associazioni del settore e con la stampa, al fine del conseguimento degli scopi sociali. Rientra nei compiti del Presidente anche la facoltà di aprire e chiudere presso qualunque Banca, Istituto di Credito ed, anche, presso l'Amministrazione delle Poste con conseguente facoltà di compiere qualsiasi operazione. Il Presidente stesso potrà richiedere finanziamenti, crediti allo scoperto ed effettuare qualsiasi operazione di natura finanziaria che egli stesso ritenga necessari per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Presidente, previa approvazione del Consiglio Direttivo, può delegare la propria firma ad altri componenti del Consiglio stesso. Egli presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
2. Il Vice Presidente sostituisce, in caso di indisponibilità temporanea, il Presidente con poteri di gestione ordinaria e straordinaria.
3. Il Presidente sostituisce Il Tesoriere o Il Segretario in caso di indisponibilità temporanea.

Articolo 9 Bis (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per volontà dell'assemblea dei soci. Il componente dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 9 Ter (Revisore Contabile)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile o se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, L'assemblea dei Soci nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 10 (Soci)

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro - senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione - che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente allo sviluppo e alla realizzazione degli scopi sociali previsti dal presente Statuto, nonché all'osservanza dello Statuto stesso, dei regolamenti, delle decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili, né rivalutabili.
2. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante e hanno diritto ad un solo voto nell'Assemblea dei soci.

4. L'aspirante socio dovrà fare domanda di ammissione compilando l'apposito modulo dell'associazione in tutte le sue parti
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La delibera di ammissione soci se con esito positivo dovrà essere comunicata all'interessato e annotata sul libro soci, se con esito negativo dovrà essere comunicata e motivata all'aspirante socio entro 30 giorni dalla delibera stessa.
7. l'interessato avrà, 10 giorni, dalla comunicazione della delibera di rigetto, per chiedere che si pronunci l'assemblea dei soci sulla ammissibilità della sua domanda, nella prima convocazione utile.
8. Tutti i soci hanno diritto di:
 - a) Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
 - c) Godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
9. Sono soci promotori (o fondatori) le persone fisiche e giuridiche che, avendo promosso, aiutato e sostenuto la nascita dell'Associazione, sono stati presenti alla sua costituzione. Una volta fondata l'Associazione i soci promotori (o fondatori) godono degli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.
10. Sono soci ordinari le persone fisiche, gli enti non riconosciuti e le persone giuridiche che, condividendone in modo espresso gli scopi, abbiano presentato richiesta scritta al Consiglio Direttivo e siano state ammesse ad entrare a far parte dell'Associazione.
11. I soci ordinari devono versare una quota associativa annuale il cui importo è stabilito per ogni esercizio sociale dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci.

12. Possono, con richiesta scritta al Consiglio Direttivo, visionare i libri social. Il consiglio direttivo fissa un appuntamento ,nella sede dell'associazione, per la visione degli stessi , entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 11 (Espulsione, recesso e decesso dei soci)

1. I soci ordinari cessano di appartenere all'Associazione per espulsione, recesso e decesso.
2. Il recesso si verifica quando il socio ordinario presenti formale dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.
3. Il socio ordinario viene espulso dall'Associazione quando:
 - a) Non ottempera alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti;
 - b) è moroso;
 - c) Quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
 - d) Se pone in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione stessa;
 - e) Se assume comportamenti indegni ai sensi di legge e del senso morale corrente;
 - f) Se perde i requisiti previsti per l'ammissione.
4. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio interessato, e dovrà essere ratificata alla prima Assemblea dei soci ordinaria utile. Contro il provvedimento di espulsione, il socio interessato può presentare ricorso entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'espulsione al Consiglio Direttivo; il quale dovrà garantire al socio la possibilità di esprimere il proprio dissenso e rimettere alla Assemblea dei Soci utile, l'ulteriore decisione che dovrà essere pronunciata a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora il socio non possa presentarsi all'Assemblea dei Soci, può, solo ed esclusivamente, inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale dell'Associazione o consegnarla a mano al Presidente o al Segretario, entro e non oltre la data dell'Assemblea dei Soci, esprimendo attraverso una lettera le proprie ragioni. La lettera verrà letta dal Presidente durante l'Assemblea dei Soci. Qualora la lettera non pervenisse prima della data dell'Assemblea dei Soci, non può essere ammesso nessun ulteriore ricorso da parte del socio che ha a carico il procedimento di espulsione. Qualora il socio interessato presentasse

ricorso, il socio stesso si deve ritenere sospeso da qualsiasi incarico o dalla sola qualifica di socio. In nessun caso potrà godere dei diritti associativi fino al parere dell'Assemblea dei Soci.

5. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 12 (Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale inizia il 1 settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico consuntivo ed il rendiconto economico preventivo per il prossimo anno sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. In particolari casi di necessità non previsti, il rendiconto economico potrà essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Qualora l'Associazione intraprenda attività che possono ravvisarsi di natura economica, il Presidente ha facoltà per le singole attività ed in conformità alle disposizioni normative civilistiche e fiscali, di optare alla tenuta della contabilità delle singole attività conformemente a tali disposizioni di natura agevolata o semplificata.

Articolo 13 (Compensi e rimborsi)

1. L'attività dei Soci o membri negli organi sociali dell'Associazione è del tutto gratuita. Può, tuttavia, essere corrisposta un'indennità di vacanza e rimborso spese a quei soci o membri che dedichino in modo continuativo la loro attività all'Associazione.
2. La misura di dette indennità è decisa, caso per caso, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 (Comitati organizzativi)

1. Per ogni singola iniziativa o manifestazione può essere costituito un comitato organizzativo ad hoc.
2. Il Presidente dell'Associazione è di diritto membro del comitato.
3. I comitati una volta svolta la loro opera o funzione verranno immediatamente sciolti.

Articolo 15 (Fondo patrimoniale)

1. È intenzione dell'Associazione costituire un fondo patrimoniale per l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.
2. Il Consiglio Direttivo di volta in volta, individua quali proventi derivanti da avanzi di gestione vadano a confluire a detto fondo, nonché l'accettazione di contributi, liberalità o donazioni a detto titolo.

Articolo 16 (Diritti di Proprietà)

1. La denominazione "Associazione di promozione sociale Manes APS" è suo patrimonio, così come il suo "logo". La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Articolo 17 (Scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori, delibererà a quali organizzazioni non lucrative devolgerà il patrimonio. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; In caso di mancato raggiungimento delle maggioranze assembleari richieste, potrà decidere il Presidente del Tribunale di Roma al quale il Presidente della Associazione dovrà rivolgere espressa istanza.
2. Ai Soci non può essere attribuito alcun dividendo né altre utilità, neppure in caso di liquidazione dell'Associazione.

Articolo 18 (Regolamenti)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto sociale, valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi che regolano la materia. Per quanto non previsto dalla Legge o dallo Statuto, l'Assemblea può adottare regolamenti interni sul funzionamento dell'Associazione tanto nei rapporti interni tra organi sociali e tra Soci, che nei rapporti esterni con terzi a vario titolo coinvolti nell'attività dell'Associazione. Detti regolamenti saranno previamente approvati dal Consiglio Direttivo.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci